



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Asseassorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE E REGIONALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, E DELLE LEGGI REGIONALI N. 1/2026 E N. 17/2021, ARTICOLO 6, COMMA 35, PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI ISCRITTE AL RUNTS

Sommario

- § 1. PREMESSE
- § 2. DOTAZIONE FINANZIARIA
- § 3. OGGETTO DELL'AVVISO E CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI
- § 4. REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE
- § 5. PARTENARIATI E COLLABORAZIONI
- § 6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- § 7. LIMITI DI ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA
- § 8. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI
- § 9. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
- § 10. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
- § 11. ESITI DELLA VALUTAZIONE
- § 12. CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
- § 13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
- § 14. FIDEIUSSIONE
- § 15. AVVIO DELLE ATTIVITÀ
- § 16. VARIAZIONI PROGETTUALI E FINANZIARIE
- § 17. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ
- § 18. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI FINANZIATI
- § 19. IRREGOLARITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E SANZIONI
- § 20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI
- § 21. FORO COMPETENTE
- § 22. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

1. PREMESSE

Il presente Avviso è emanato in attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 27/54 del 27 maggio 2026, avente ad oggetto "Accordo di programma 2025-2027 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Indirizzi per l'attuazione del programma di interventi e per la pubblicazione dell'avviso pubblico articolato in due linee di finanziamento".

L'intervento è finalizzato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, mediante il finanziamento di progetti promossi da enti del Terzo settore, in coerenza con gli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore, con l'Accordo di programma 2025-2027 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Autonoma della Sardegna, con la programmazione regionale e con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La procedura è articolata in due distinte Linee di finanziamento:

- Linea A - Risorse statali, riferita alle risorse assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna per il finanziamento di progetti di rilevanza locale ai sensi degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore;
- Linea B - Risorse regionali, riferita alle risorse stanziare dalla legge regionale n. 1/2026 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 35, della legge regionale n. 17/2021, per il finanziamento di progetti di dimensione regionale promossi da enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, appartenenti a reti associative nazionali e promotori di reti regionali presenti in almeno quattro province o città metropolitane della Sardegna.

Il presente Avviso disciplina i requisiti di partecipazione, le modalità e i termini di presentazione delle domande tramite il sistema informativo SIPES, i criteri di ammissibilità e valutazione delle proposte progettuali, nonché le modalità di concessione, erogazione, realizzazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei contributi.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva destinata al presente Avviso ammonta a euro 1.386.892,00, articolata in due distinte Linee di finanziamento.

Linea	Fonte e finalità	Dotazione	importo massimo per progetto
Linea A	Risorse statali assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore, annualità 2025, destinate a progetti di rilevanza locale promossi da ODV, APS e fondazioni del Terzo settore iscritte al RUNTS.	€ 636.892,00	€ 65.000,00
Linea B	Risorse regionali stanziare dalla legge regionale n. 1/2026 per le finalità di cui all'articolo 6, comma 35, della legge regionale n. 17/2021, destinate a progetti di dimensione regionale promossi dai soggetti di cui al paragrafo 4.1, iscritti al RUNTS, appartenenti a reti associative nazionali e promotori di reti regionali presenti in almeno quattro province o città metropolitane della Sardegna.	€ 750.000,00	€ 125.000,00

Il costo complessivo massimo del progetto non può superare euro 65.000,00 per la Linea A ed euro 125.000,00 per la Linea B. L'eventuale cofinanziamento facoltativo dichiarato dal proponente o dal partenariato concorre alla

copertura del costo complessivo del progetto e determina una corrispondente riduzione del contributo pubblico richiesto e concedibile. Il cofinanziamento non consente di superare il costo complessivo massimo previsto per la Linea di finanziamento.

Con riferimento alla Linea A, l'ammontare complessivo dei contributi concedibili alle fondazioni del Terzo settore non può eccedere la quota delle risorse statali assegnate alla Regione Sardegna a valere sull'articolo 72 del decreto legislativo n. 117/2017, pari a euro 430.618,00. Resta fermo il limite massimo di contributo previsto per ciascun progetto. In caso di progetto presentato in partenariato, ai fini del rispetto del predetto limite rileva la sola quota di contributo pubblico imputabile alle attività e alle spese sostenute dalla fondazione partecipante al partenariato.

Le risorse sono attribuite ai progetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, fino a concorrenza delle somme disponibili per ciascuna Linea di finanziamento. Eventuali economie, rinunce, revoche o ulteriori disponibilità potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria della corrispondente Linea di finanziamento, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali, o per finanziare le annualità successive.

3. OGGETTO DELL'AVVISO E CARATTERISTICHE DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI

3.1. Oggetto dell'Avviso

Gli interventi finanziabili ai sensi del presente Avviso devono rientrare in uno o più dei seguenti ambiti prioritari individuati dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo di coordinamento delle politiche per il Terzo settore:

- interventi integrativi a sostegno della domiciliarità, finalizzati a rafforzare le reti territoriali di protezione e prossimità in favore delle persone anziane, anche attraverso azioni di supporto leggero, accompagnamento, orientamento, socializzazione, monitoraggio di prossimità e raccordo con i servizi territoriali;
- interventi per l'invecchiamento attivo in salute, finalizzati a promuovere partecipazione sociale, benessere psicofisico, autonomia, prevenzione dell'isolamento e mantenimento delle capacità relazionali, cognitive e funzionali delle persone anziane, anche mediante attività sociali, culturali, educative, motorie, intergenerazionali e di comunità;
- interventi per la promozione del co-housing solidale intergenerazionale, finalizzati a sperimentare forme innovative di abitare collaborativo, mutualità, vicinato solidale e scambio intergenerazionale, anche mediante attività di animazione territoriale, accompagnamento sociale, facilitazione delle relazioni di comunità e supporto alla permanenza nel contesto di vita;
- interventi per l'alfabetizzazione e la mediazione digitale, finalizzati ad agevolare l'accesso delle persone anziane ai servizi alla persona, ai servizi pubblici digitali e alle procedure informatizzate, anche mediante azioni di accompagnamento, facilitazione, formazione di base, orientamento e supporto operativo;
- interventi a sostegno delle politiche giovanili, anche attraverso azioni educative, relazionali, di socializzazione, ascolto, accompagnamento, inclusione e sviluppo di comunità.

Ai fini della coerenza con l'atto di indirizzo ministeriale adottato con D.M. n. 124 del 7 agosto 2025 e con le relative linee guida attuative, i progetti devono concorrere al perseguimento di almeno uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 richiamati nei documenti ministeriali (vedi allegato "Tabella obiettivi Agenda 2030") e pertinenti rispetto agli ambiti del presente Avviso, con particolare riferimento a:

Obiettivo 1 – Porre fine ad ogni forma di povertà;

Obiettivo 3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

Obiettivo 4 – Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti;

Obiettivo 5 – Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze;

Obiettivo 8 – Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;

Obiettivo 10 – Ridurre le ineguaglianze;

Obiettivo 11 – Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

Obiettivo 12 – Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

Obiettivo 13 – Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.

La proposta progettuale deve indicare l'obiettivo o gli obiettivi dell'Agenda 2030 cui intende contribuire, motivando sinteticamente la coerenza tra obiettivi, destinatari, attività e risultati attesi.

3.2. Destinatari e definizioni dei target prioritari

Ai fini del presente Avviso, per “persone anziane” si intendono, di regola, le persone che hanno compiuto 65 anni. La proposta progettuale può individuare specifici sottogruppi di destinatari, anche con riferimento alle persone che hanno compiuto 80 anni, alle condizioni di fragilità, isolamento, bisogno sociale, non autosufficienza o rischio di perdita dell'autonomia, purché la scelta sia coerente con gli obiettivi e le attività proposte.

Ai fini del presente Avviso, per “giovani” si intendono, di regola, le persone di età compresa tra 14 e 35 anni. La proposta progettuale può individuare, all'interno di tale fascia, specifici sottogruppi di destinatari, anche in relazione alla natura delle attività previste, quali adolescenti, giovani adulti, giovani in condizioni di fragilità, giovani NEET, studenti, giovani impegnati in percorsi di partecipazione, socializzazione, accompagnamento, inclusione o sviluppo di comunità.

Il progetto deve indicare in modo chiaro i destinatari diretti e indiretti, i criteri di individuazione o coinvolgimento, la fascia di età o la condizione rilevante, nonché le modalità di raccordo con Ambiti PLUS, Comuni, servizi pubblici o altri soggetti territoriali ai fini dell'individuazione dei beneficiari finali.

3.3. Caratteristiche necessarie dei progetti

I progetti presentati a finanziamento devono prevedere:

- lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- l'effettiva attivazione di interventi nel territorio della Regione Sardegna, con ricadute concrete e verificabili sui destinatari e sui contesti territoriali interessati. Non sono sufficienti la mera diffusione di informazioni, la semplice pubblicazione di materiali, la sola organizzazione di eventi divulgativi o la mera messa a disposizione di contenuti attraverso siti internet, canali social o altri strumenti di comunicazione generalista;
- la riconducibilità del progetto ad almeno uno degli ambiti prioritari individuati dalla Regione e la coerenza dello stesso con almeno uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile pertinenti rispetto alle attività proposte;
- una durata progettuale compatibile con i termini di utilizzo delle risorse e, comunque, una durata minima non inferiore a 3 mesi e non superiore a 12 mesi, fatto salvo l'eventuale differimento del termine, per un periodo massimo di tre mesi, ove autorizzato dall'Amministrazione regionale sulla base di motivata e documentata richiesta;
- un costo complessivo del progetto non superiore a euro 65.000,00 per i progetti presentati a valere sulla Linea A e non superiore a euro 125.000,00 per i progetti presentati a valere sulla Linea B. L'eventuale

cofinanziamento facoltativo riduce di pari importo il contributo pubblico richiesto, ferma restando l'invarianza del costo complessivo del progetto dichiarato nel piano finanziario;

- un'articolazione progettuale chiara, con indicazione di obiettivi, attività, risultati attesi, cronoprogramma, modalità di monitoraggio, indicatori e quadro finanziario coerente con le attività proposte;
- modalità di raccordo con gli Ambiti territoriali PLUS, i Comuni o gli altri soggetti pubblici competenti per territorio, anche ai fini dell'individuazione dei destinatari finali, della complementarità con i servizi esistenti e della non sovrapposizione con altri interventi pubblici.

3.4. Caratteristiche specifiche della Linea A di finanziamento

La Linea A finanzia progetti di rilevanza locale che devono essere realizzati nel territorio regionale. La partecipazione è ammessa in forma singola o in partenariato tra i soggetti di cui al successivo paragrafo 4.1.

3.5. Caratteristiche specifiche della Linea B di finanziamento

La Linea B finanzia progetti di rilevanza regionale promossi dai soggetti di cui al paragrafo 4.1, iscritti al RUNTS, appartenenti, alla data di pubblicazione dell'Avviso, a reti associative nazionali e promotori di reti regionali presenti in almeno quattro province o città metropolitane della Sardegna.

Per 'ente appartenente a una rete associativa nazionale' si intende l'ente del Terzo settore iscritto al RUNTS che risulti aderente, associato o affiliato, direttamente o tramite un'articolazione territoriale o un ente intermedio della rete, a una rete associativa nazionale iscritta nella sezione 'Reti associative' del RUNTS, purché tale rapporto sia previsto o riconosciuto dallo statuto, dal regolamento o da atti organizzativi della rete e sia comprovato da documentazione della rete associativa nazionale avente data certa.

Per "rete regionale" si intende il partenariato, già costituito o da costituire, formato da enti appartenenti alla medesima Rete associativa nazionale che, in modo cumulativo, siano in grado di dimostrare una presenza operativa stabile, organizzata, individuabile e documentata nel territorio della Regione Sardegna in almeno quattro province o città metropolitane. Il progetto deve prevedere attività effettive e verificabili in almeno quattro province o città metropolitane, coerenti con la dimensione regionale della Linea B.

§ 4. REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE

4.1. Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di contributo, in forma singola o in partenariato tra loro, esclusivamente i seguenti enti del Terzo settore:

- organizzazioni di volontariato iscritte nel RUNTS;
- associazioni di promozione sociale iscritte nel RUNTS;
- fondazioni del Terzo settore iscritte nel RUNTS.

Con riferimento alla Linea A, sono ammessi i soggetti sopra indicati, in forma singola o in partenariato tra loro, purché in possesso dei requisiti generali previsti dal presente Avviso.

Con riferimento alla Linea B, sono ammessi esclusivamente i soggetti sopra indicati che, oltre ai requisiti generali, risultino appartenere, alla data di pubblicazione del presente Avviso, a una rete associativa nazionale e siano promotori di una rete regionale conforme a quanto previsto dal successivo paragrafo 4.4.

4.2. Clausola transitoria per le fondazioni già iscritte all'Anagrafe delle ONLUS

In via transitoria, possono presentare domanda o partecipare in qualità di partner anche le fondazioni già iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS che abbiano presentato istanza di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, a condizione che tale circostanza sia adeguatamente documentata in sede di domanda.

Per tali soggetti, l'eventuale ammissione alla procedura è disposta con riserva ed è subordinata al positivo perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS entro il termine indicato dall'Amministrazione ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione o, comunque, prima della stipula della convenzione.

Qualora la fondazione partecipi come soggetto proponente singolo o capofila, il mancato perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS ovvero il rigetto della relativa istanza comporta l'inammissibilità della domanda o, se il contributo è già stato concesso, la decadenza o la revoca del beneficio.

Qualora la fondazione partecipi come partner, il mancato perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS ovvero il rigetto della relativa istanza comporta l'impossibilità per la fondazione di partecipare al progetto quale soggetto attuatore e di sostenere spese ammissibili a valere sul contributo pubblico. In tal caso l'Amministrazione verifica se il progetto, senza la partecipazione della fondazione, conservi i requisiti di ammissibilità, la dimensione territoriale minima, la coerenza con la Linea di finanziamento, la fattibilità tecnica e finanziaria e gli elementi essenziali valutati dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Se l'esclusione della fondazione partner non incide sui requisiti essenziali del progetto né sugli elementi determinanti ai fini dell'ammissione e della valutazione, l'Amministrazione può ammettere una rimodulazione del progetto, del partenariato e del piano finanziario, senza incremento del contributo pubblico e senza alterazione della par condicio. In caso contrario, la domanda è dichiarata inammissibile o, se il contributo è già stato concesso, si procede alla decadenza o alla revoca totale o parziale del beneficio.

Resta fermo che, con riferimento alla Linea A, ai fini del limite complessivo dei contributi concedibili alle fondazioni del Terzo settore, rileva anche la quota di contributo pubblico imputabile alle attività e alle spese sostenute dalla fondazione partecipante al partenariato.

4.3. Requisiti generali di partecipazione

I soggetti proponenti, nonché gli eventuali partner di progetto, devono possedere, alla data di pubblicazione dell'Avviso e per tutta la durata del progetto, i seguenti requisiti:

- essere iscritti nel RUNTS senza inadempienze rilevanti, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2 per le fondazioni ivi contemplate;
- perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale coerenti con le attività oggetto del progetto proposto;
- avere sede legale nel territorio della Regione Sardegna oppure una sede operativa stabile, organizzata, individuabile e documentata nel territorio regionale da almeno i sei mesi precedenti la pubblicazione dell'Avviso. La sede operativa deve essere effettivamente utilizzata per lo svolgimento di attività dell'ente o per l'attuazione del progetto e deve risultare dal RUNTS o da documentazione avente data certa, idonea a dimostrare la reale disponibilità e operatività nel territorio regionale, con esclusione di meri recapiti, domicili elettivi, sedi occasionali o luoghi privi di autonomia organizzativa o funzionale;
- essere in regola, ove dovuta, con la normativa in materia contributiva e previdenziale nei confronti dei lavoratori;
- non avere in corso procedimenti di scioglimento e/o liquidazione dell'ente;
- non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione di vantaggi economici previste dall'articolo 14 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 11

agosto 2021, n. 16, relative all'esistenza di crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o comunque non totalmente recuperati nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione e delle loro società controllate e partecipate, fatti salvi i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa;

- non avere, in capo al legale rappresentante, condanne penali definitive o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidano sulla moralità professionale o comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non essere destinatario di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali efficaci che comportino il divieto di ricevere contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altri vantaggi economici da pubbliche amministrazioni, ovvero il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- dichiarare di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- accettare le condizioni del presente Avviso, dello schema di convenzione, delle regole di rendicontazione e delle ulteriori disposizioni operative adottate dall'Amministrazione regionale per la gestione della procedura.

4.4. Requisiti specifici per la Linea B di finanziamento

Per la partecipazione alla Linea B, ciascun soggetto proponente, capofila e partner deve possedere i seguenti requisiti specifici:

- essere ente appartenente a una rete associativa nazionale, secondo la definizione di cui al paragrafo 3.5;
- essere promotore, insieme agli altri partner, di una rete regionale presente in almeno quattro province o città metropolitane della Sardegna;
- prevedere, nella proposta progettuale, attività effettive e verificabili in almeno quattro province o città metropolitane della Sardegna.

La sussistenza del collegamento con la medesima rete associativa nazionale deve risultare da attestazione cumulativa rilasciata dalla rete medesima. La presenza della rete regionale deve essere comprovata mediante documentazione relativa alle sedi legali o operative dei partner .

4.5. Limite di partecipazione a una sola domanda

Ciascun ente può partecipare a una sola domanda nell'ambito dell'intera procedura, indipendentemente dalla Linea di finanziamento prescelta e dal ruolo assunto nella proposta progettuale quale proponente singolo, capofila o partner. La partecipazione del medesimo ente a più domande comporta l'inammissibilità dell'Ente alla procedura.

4.6. Dichiarazioni, verifiche e controlli

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è attestato mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Amministrazione regionale procede ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, anche a campione e, in ogni caso, qualora emergano elementi idonei a far dubitare della veridicità delle dichiarazioni medesime, mediante richiesta di chiarimenti all'ente interessato, acquisizione di certificazioni presso le amministrazioni competenti e consultazione delle banche dati disponibili. La perdita, il venir meno o l'accertata insussistenza di uno dei requisiti previsti comporta, secondo la fase procedimentale in cui interviene, l'inammissibilità della domanda, la decadenza dal beneficio o la revoca totale o parziale del contributo concesso.

5. PARTENARIATI E COLLABORAZIONI

5.1. Partecipazione in partenariato

I progetti possono essere presentati in forma singola o in partenariato, nei limiti e secondo le condizioni previste dal presente Avviso per ciascuna Linea di finanziamento.

Per la Linea A, il partenariato può essere composto dai soggetti di cui al paragrafo 4.1, purché ciascun partner sia in possesso dei requisiti generali di partecipazione previsti dal presente Avviso.

Per la Linea B, il partenariato deve rispettare, oltre ai requisiti generali, anche i requisiti specifici previsti dal paragrafo 4.4.

Ai fini del presente Avviso, i partner di progetto sono soggetti attuatori. Essi partecipano alla realizzazione delle attività progettuali, possono sostenere spese ammissibili nei limiti del piano finanziario approvato e sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dal presente Avviso, dalla convenzione e dall'accordo di partenariato.

5.2. Soggetto capofila e rappresentanza dei partner

In caso di progetto presentato in partenariato, i soggetti partecipanti devono individuare un soggetto capofila. Il capofila rappresenta tutti i partner nei rapporti con l'Amministrazione regionale ed è l'unico soggetto legittimato a interloquire con la Regione per tutti gli adempimenti amministrativi, procedurali, finanziari, attuativi, di monitoraggio e rendicontazione connessi al progetto.

La domanda di finanziamento è presentata dal capofila, che agisce in nome e per conto dei partner sulla base delle dichiarazioni di partecipazione o dell'accordo di partenariato, se già stipulato. La convenzione di finanziamento è sottoscritta esclusivamente tra la Regione Autonoma della Sardegna e il capofila.

Il contributo è concesso ed erogato esclusivamente al capofila. La Regione non assume obbligazioni dirette nei confronti dei partner e non procede ad erogazioni, anticipazioni, pagamenti intermedi, saldi o rimborsi in favore di soggetti diversi dal capofila.

Il capofila è responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale dell'attuazione complessiva del progetto, del coordinamento dei partner, della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, della raccolta e verifica della documentazione trasmessa dai partner, della rendicontazione unitaria dell'intervento e della restituzione delle eventuali somme non dovute.

5.3. Partenariato già costituito o da costituire

Il partenariato può essere già costituito alla data di presentazione della domanda oppure può essere costituito successivamente all'ammissione al finanziamento e comunque prima della stipula della convenzione.

Nel caso di partenariato già costituito, alla domanda deve essere allegato l'accordo di partenariato o altra documentazione equivalente, sottoscritta dai soggetti partecipanti, dalla quale risultino almeno gli elementi indicati al paragrafo 5.4.

Nel caso di partenariato da costituire, alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di impegno alla costituzione del partenariato, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti. La dichiarazione deve contenere almeno gli elementi essenziali dell'accordo di partenariato di cui al paragrafo 5.4 e l'impegno a formalizzare l'accordo definitivo prima della stipula della convenzione, secondo le modalità richieste dal presente Avviso.

5.4. Contenuto minimo dell'accordo di partenariato

L'accordo di partenariato deve contenere almeno: individuazione del soggetto capofila; mandato al capofila a rappresentare tutti i partner nei rapporti con l'Amministrazione regionale; autorizzazione al capofila a sottoscrivere la convenzione di finanziamento e a presentare ogni atto relativo all'attuazione del progetto; elenco dei soggetti partecipanti, con denominazione, codice fiscale, sede legale, eventuale sede operativa e provincia o città metropolitana di riferimento; per la Linea B, indicazione del collegamento di ciascun soggetto con la rete associativa nazionale; ripartizione delle attività progettuali e delle quote finanziarie; modalità di trasferimento delle risorse dal capofila ai partner, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari e della documentazione contabile richiesta; obblighi dei partner in materia di realizzazione delle attività, rendicontazione, conservazione documentale, monitoraggio, pubblicità, controlli e protezione dei dati personali; disciplina delle variazioni, delle responsabilità interne e delle modalità di gestione delle eventuali irregolarità. L'accordo deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Il modello allegato al presente Avviso può essere utilizzato dagli interessati, ferma restando la possibilità di adottare un diverso schema purché completo dei contenuti minimi richiesti.

5.5. Rapporti finanziari interni al partenariato

I rapporti finanziari interni tra l'ente capofila e i partner sono disciplinati dall'accordo di partenariato, nel rispetto del presente Avviso, della convenzione, del piano finanziario approvato e delle regole di ammissibilità e rendicontazione della spesa. Il trasferimento delle somme dal capofila al partner non costituisce, di per sé, spesa rendicontabile: sono rendicontabili esclusivamente le spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori, coerenti con il progetto approvato, fiscalmente valide, quietanzate, tracciabili e corredate dalla documentazione richiesta.

Il capofila e ciascun partner devono indicare il conto corrente bancario o postale che sarà utilizzato per la gestione delle risorse riferite al progetto intestato al soggetto attuatore interessato. Devono inoltre essere indicati i soggetti abilitati o delegati alla movimentazione del conto. Ogni pagamento e trasferimento deve avvenire con strumenti tracciabili e con causale idonea a ricondurre l'operazione al progetto, al CUP ove comunicato, alla Linea di finanziamento e alla specifica attività o voce di spesa.

5.6. Collaborazioni con soggetti pubblici o privati

I progetti possono prevedere il coinvolgimento, in qualità di collaboratori, di soggetti pubblici o privati diversi dai soggetti proponenti e dagli eventuali partner di progetto, ivi inclusi enti non appartenenti al Terzo settore, qualora tale coinvolgimento risulti coerente con le finalità del progetto e funzionale al miglior perseguimento degli obiettivi previsti.

Le collaborazioni non attribuiscono ai soggetti collaboratori la qualità di beneficiari del finanziamento né quella di partner o soggetti attuatori del progetto. I collaboratori non possono essere destinatari, direttamente o indirettamente, di quote del contributo pubblico.

Qualora il progetto preveda collaborazioni, deve essere allegata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto collaboratore, contenente l'indicazione del contenuto della collaborazione, della gratuità dell'apporto e degli eventuali apporti non finanziari a supporto del progetto.

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1. Presentazione delle domande tramite la piattaforma SIPES

La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema informativo SIPES, secondo le istruzioni operative pubblicate dall'Amministrazione regionale e la guida di compilazione resa disponibile agli interessati. SIPES costituisce il canale telematico di trasmissione della domanda e dei relativi allegati.

Di seguito si riporta il link per l'accesso alla piattaforma : <https://sipes.regione.sardegna.it/sipes/>

Le domande presentate con modalità diverse da SIPES o trasmesse oltre il termine perentorio stabilito sono inammissibili. Restano ferme le disposizioni sul soccorso istruttorio per le carenze o irregolarità sanabili della documentazione allegata, secondo quanto previsto dal paragrafo 8.2.

6.2. Dati da inserire nel modulo SIPES

Il modulo SIPES acquisisce i dati essenziali per l'identificazione del proponente o capofila, l'inquadramento della proposta progettuale, il partenariato, l'elenco delle spese previste e la trasmissione degli allegati. La descrizione analitica del progetto, il cronoprogramma, il piano finanziario e le dichiarazioni sostitutive sono resi mediante gli allegati alla domanda.

6.3. Documentazione a corredo della domanda

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nella seguente tabella. L'assenza degli allegati essenziali relativi al contenuto sostanziale della proposta o alla dimostrazione dei requisiti non sanabili determina l'inammissibilità della domanda; le carenze meramente formali o la documentazione integrabile senza alterare la par condicio sono trattate secondo il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 8.2.

N.	Documento	Note operative
1	Dichiarazione unica del proponente o del capofila	Dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il modello TS01, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente o del capofila e caricata su SIPES.
2	Dichiarazione unica del partner	Una dichiarazione sostitutiva, redatta utilizzando il modello TS02, per ciascun partner, sottoscritta dal relativo legale rappresentante e caricata su SIPES.
3	Accordo di partenariato o impegno a costituirlo	Modello TS03A, in caso di impegno a costituire il partenariato, oppure modello TS03B, in caso di accordo di partenariato già formalizzato. da firmare a cura dei rappresentanti legali degli enti partner e caricare su SIPES
4	Scheda progetto	Modello TS04 – da caricare su SIPES
5	Cronoprogramma	Modello TS05 – da caricare su SIPES
6	Piano finanziario	Modello TS06 – da caricare su SIPES
7	Versione sintetica del progetto per pubblicazione	Descrizione sintetica del progetto, , utilizzabile per gli obblighi di pubblicazione e trasparenza. – modello TS07 – da

N.	Documento	Note operative
		caricare su SIPES
8	Documentazione comprovante le sedi operative	Necessaria quando il requisito di sede operativa è utilizzato in luogo della sede legale in Sardegna e, per la Linea B, quando serve a comprovare la presenza della rete regionale nelle province/città metropolitane dichiarate (modello TS08 e documentazione a supporto da caricare su SIPES)
9	Attestazione della rete associativa nazionale	Da produrre a cura del Capofila, con indicazione della rete associativa nazionale, del rapporto di adesione/affiliazione/appartenenza e della data di decorrenza per ciascun ente appartenente alla Rete nazionale (modello TS09 e documentazione a supporto da caricare su SIPES)
10	Dichiarazioni dei collaboratori	Una dichiarazione per ciascun collaboratore pubblico o privato (modello TS10 da firmare da parte del rappresentante legale del soggetto collaboratore e caricare su SIPES)

6.4. Scheda progetto, cronoprogramma e piano finanziario

La proposta progettuale deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata all'Avviso.

La proposta si compone obbligatoriamente della scheda progetto, del cronoprogramma e del piano finanziario. I tre documenti devono essere redatti in modo coerente e coordinato tra loro, utilizzando una terminologia omogenea per indicare le medesime attività, fasi, voci di spesa, soggetti attuatori e risultati attesi.

La scheda progetto deve contenere almeno: titolo del progetto; Linea di finanziamento; ambito prioritario principale ed eventuali ulteriori ambiti di cui all'articolo 3.1 dell'Avviso; coerenza con uno o più obiettivi dell'Agenda 2030; collegamento con le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore; descrizione del contesto territoriale e dei bisogni; destinatari diretti e indiretti; finalità, obiettivi specifici, risultati attesi e indicatori; attività previste, modalità attuative, sedi e territori; raccordo con Ambiti PLUS, Comuni, servizi pubblici territoriali o altri soggetti istituzionali; complementarità rispetto ad altri interventi; ruolo del proponente e degli eventuali partner; risorse umane, professionali e volontarie; modalità di individuazione dei destinatari finali; attività di comunicazione e pubblicità; modalità di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario; elementi di sostenibilità, innovatività e replicabilità.

La scheda progetto deve contenere una matrice sintetica di monitoraggio, riferita alle principali attività o fasi progettuali, con indicazione dei destinatari diretti e indiretti, del territorio interessato, degli indicatori di realizzazione e di risultato, dei valori attesi, delle fonti di verifica e dei dati che saranno rilevati in fase intermedia e finale. In sede di monitoraggio e rendicontazione finale il beneficiario dovrà motivare eventuali scostamenti significativi rispetto ai valori programmati.

Il cronoprogramma deve indicare fasi, durata complessiva, sequenza temporale delle attività, eventuali milestone o prodotti intermedi che possono essere oggetto di rendicontazioni intermedie, tempi di raccolta

documentale, rendicontazione finale e trasmissione degli atti all'Amministrazione regionale. Qualora il progetto comporti obbligazioni o attività distribuite su più esercizi finanziari, il cronoprogramma deve consentire anche la valorizzazione procedurale e finanziaria per annualità, ai fini della corretta imputazione contabile.

Il piano finanziario deve essere redatto a pareggio e deve indicare in modo analitico le spese previste per la realizzazione del progetto, articolate per macro-voci e voci di dettaglio, in coerenza con le attività descritte nella scheda progetto e con le fasi indicate nel cronoprogramma. Per ciascuna voce devono essere indicati l'importo previsto, la relativa motivazione, il collegamento con le attività progettuali, e, in caso di partenariato, il soggetto attuatore cui la spesa è riferita. Ai fini della compilazione, il costo complessivo del progetto deve restare fermo entro il massimale della Linea; l'eventuale cofinanziamento facoltativo concorre alla copertura del costo complessivo e riduce di pari importo il contributo pubblico richiesto.

6.5. Sottoscrizione della domanda e dei documenti

La domanda presentata tramite SIPES deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o, in caso di partenariato, dal legale rappresentante del soggetto capofila, secondo le modalità tecniche previste dal sistema.

In ragione della gestione integralmente digitale del procedimento tramite SIPES e dell'esigenza di garantire certezza della provenienza, integrità e immutabilità degli atti allegati, le dichiarazioni del proponente/capofila e dei partner, dei collaboratori, l'eventuale dichiarazione di impegno alla costituzione del partenariato e l'accordo di partenariato devono essere sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti interessati con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ammessa dalla normativa vigente.

6.6. Termini di presentazione

Le domande possono essere presentate tramite SIPES a partire dalle ore 15.00 del giorno 16 giugno 2026 ed entro il termine perentorio delle ore 17.00 del giorno 31 luglio 2026. Ai fini del rispetto del termine, rilevano la data e l'ora di acquisizione della domanda nel sistema SIPES. Il rischio del mancato o tardivo caricamento della domanda o degli allegati, per qualsiasi motivo, resta a carico esclusivo del soggetto proponente o del capofila.

6.7. Valore delle dichiarazioni sostitutive

Tutte le dichiarazioni rese nella domanda e nella modulistica allegata hanno valore di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di dichiarazioni false o mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'articolo 76 e la decadenza dai benefici di cui all'articolo 75 del medesimo decreto, ferma restando ogni ulteriore conseguenza prevista dall'ordinamento.

6.8. Comunicazioni e chiarimenti

Per ogni comunicazione relativa alla presente procedura, l'Amministrazione regionale utilizza la PEC del proponente o capofila indicata nella domanda.

Eventuali richieste di chiarimento devono essere formulate entro il sesto giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'indirizzo pec san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it. L'Amministrazione può pubblicare chiarimenti, precisazioni operative e risposte ai quesiti di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

7. LIMITI DI ELEGGIBILITÀ DELLA SPESA

7.1. Principi generali di ammissibilità della spesa

Sono ammissibili le spese che, alla data di presentazione della rendicontazione, risultino pertinenti e funzionali alla realizzazione del progetto approvato, riferibili ad attività effettivamente svolte, sostenute dal soggetto proponente o, in caso di partenariato, dal capofila o dai partner quali soggetti attuatori, tracciabili, verificabili, congrue, ragionevoli, riferite al periodo di eleggibilità e conformi al piano finanziario approvato.

Sono considerate eleggibili le spese sostenute a decorrere dalla data di avvio del progetto comunicata e accettata dall'Amministrazione, o dalla diversa data indicata nella convenzione, e fino al termine finale di realizzazione del progetto, inclusa l'eventuale proroga autorizzata.

In deroga al periodo ordinario di eleggibilità, le sole spese di cui alla voce A.1, relative alla progettazione e predisposizione tecnica del progetto, ivi comprese le eventuali spese notarili, di autenticazione o comunque strettamente necessarie alla formalizzazione dell'accordo di partenariato richiesto dal presente Avviso, possono essere riconosciute anche se sostenute prima dell'avvio del progetto, purché successive alla pubblicazione dell'Avviso, direttamente riferibili alla proposta ammessa a finanziamento, effettivamente sostenute dal beneficiario o da un soggetto attuatore e comunque entro il limite percentuale previsto dal paragrafo 7.3.

In caso di partenariato, i documenti di spesa possono essere intestati al capofila o al partner che sostiene la spesa, purché la spesa sia prevista nella ripartizione approvata, sia coerente con le attività assegnate e sia trasmessa al capofila ai fini della rendicontazione unitaria. Resta fermo che l'Amministrazione regionale procede alle erogazioni esclusivamente in favore del capofila.

L'IVA costituisce spesa ammissibile solo se e nella misura in cui rappresenti un costo effettivamente e definitivamente non recuperabile per il beneficiario. A tal fine, il beneficiario dovrà rendere apposita dichiarazione in sede di rendicontazione.

7.2. Tipologie di spese ammissibili

Le spese ammissibili devono essere strettamente connesse alla realizzazione del progetto approvato, effettivamente sostenute, documentate, tracciabili, congrue e riferibili al periodo di ammissibilità previsto dal presente Avviso.

Le voci di spesa ammissibili sono articolate come segue:

A.1. spese di progettazione e predisposizione tecnica del progetto, comprese, in caso di partenariato, le spese strettamente necessarie alla formalizzazione dell'accordo di partenariato nella forma richiesta dal presente Avviso;

A.2. spese per il personale direttamente impiegato nel progetto;

A.3. spese per incarichi professionali esterni resi da persone fisiche;

A.4. spese di segreteria tecnica, coordinamento operativo, monitoraggio e rendicontazione;

A.5. noleggi, locazioni temporanee di spazi o attrezzature e altri servizi strumentali o accessori necessari alla realizzazione del progetto;

A.6. affidamento a soggetti terzi di specifiche attività progettuali;

A.7. beni strumentali, attrezzature, materiali di consumo, materiali didattici, informativi o divulgativi, di importo unitario non superiore a euro 516,00;

A.8. assicurazioni connesse al progetto, coperture assicurative dei volontari e premi relativi alla garanzia fideiussoria;

A.9. rimborsi spese ai volontari;

B.1. spese generali di funzionamento.

Le spese generali di funzionamento di cui alla voce B.1 sono ammissibili solo se connesse alla realizzazione del progetto, esclusivamente a costi reali, nei limiti previsti dal paragrafo 7.3, purché effettivamente sostenute, documentate e correttamente imputate al progetto sulla base di criteri oggettivi, equi, proporzionali e verificabili. Non è ammessa la rendicontazione forfettaria delle spese generali o dei costi indiretti.

7.3. Limiti specifici di spesa

Voce di spesa	Limite massimo
A.1 - Progettazione e predisposizione tecnica del progetto	5% del costo complessivo del progetto
A.4 - Segreteria tecnica, coordinamento operativo, monitoraggio e rendicontazione	10% del costo complessivo del progetto
A.6 - Affidamento a soggetti terzi di specifiche attività progettuali	30% del costo complessivo del progetto
B.1 - Spese generali di funzionamento	10% del costo complessivo del progetto, a costi reali documentati

I limiti di cui al presente paragrafo devono essere rispettati sia in fase di presentazione della domanda sia in fase di attuazione e rendicontazione. Le somme eccedenti non sono riconosciute ai fini del contributo, anche se effettivamente sostenute dal beneficiario.

L'affidamento a soggetti terzi riguarda l'affidamento a soggetti esterni al beneficiario o al partenariato di specifiche attività progettuali. Restano distinte le spese per incarichi professionali esterni resi da persone fisiche, imputabili alla voce A.3.

7.4. Spese per il personale direttamente impiegato nel progetto (A.2)

Sono ammissibili, alla voce A.2, le spese relative al personale dipendente, a tempo indeterminato o determinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività progettuali. Le spese sono riconoscibili esclusivamente per la quota parte effettivamente riferibile al progetto e devono essere determinate in proporzione al tempo dedicato alle attività finanziate, sulla base del costo lordo effettivamente sostenuto dal datore di lavoro, del contratto applicabile e del monte ore o delle giornate lavorative imputate al progetto. L'impiego di personale dipendente deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Per le spese di cui alla voce A.2 devono essere prodotti, in sede di rendicontazione intermedia e finale, almeno:

- atto interno di assegnazione o incarico al progetto, con indicazione delle attività, del periodo e dell'impegno orario o giornaliero previsto;
- prospetto di calcolo del costo imputato al progetto;
- timesheet, registro attività o prospetto riepilogativo delle ore o giornate effettivamente dedicate al progetto;
- buste paga o documentazione equivalente;
- documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni;
- documentazione attestante il versamento degli oneri sociali, previdenziali e fiscali imputati al progetto.

7.5. Incarichi professionali esterni resi da persone fisiche (A.3)

Sono ammissibili, alla voce A.3, le spese per incarichi professionali, prestazioni di lavoro autonomo o prestazioni specialistiche rese da persone fisiche, direttamente collegate alle attività progettuali, motivate, pertinenti e coerenti con il piano finanziario approvato.

Gli incarichi devono essere formalizzati per iscritto e devono indicare almeno l'oggetto della prestazione, la durata, il numero di ore o giornate/uomo previste, il compenso orario o giornaliero o il diverso criterio di determinazione del compenso, gli output attesi e le modalità di verifica della prestazione.

Le spese sono ammissibili solo se congrue rispetto alla natura, alla complessità e alla durata della prestazione e se sostenute nel rispetto della normativa fiscale, previdenziale e contributiva applicabile.

In sede di rendicontazione intermedia e finale devono essere trasmessi almeno:

- contratto, lettera di incarico o documento equivalente sottoscritto dalle parti;
- curriculum o altra documentazione idonea a comprovare le competenze professionali richieste;
- descrizione della prestazione resa;
- prospetto delle ore o giornate previste e realizzate;
- documentazione degli output prodotti o dei risultati della prestazione;
- fattura, notula, ricevuta o documento equivalente;
- documentazione del pagamento tracciabile;
- eventuale documentazione relativa a ritenute, contributi o altri oneri fiscali e previdenziali.

Resta ferma l'incompatibilità tra la qualità di volontario e qualsiasi rapporto di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge attività volontaria.

7.6. Affidamento a soggetti terzi di specifiche attività progettuali (A.6)

Sono ammissibili, alla voce A.6, le spese relative all'affidamento a soggetti terzi di specifiche attività progettuali, purché tali attività siano puntualmente individuate nel progetto approvato, siano coerenti con gli obiettivi e con il piano finanziario e non comportino una delega generale della responsabilità progettuale del beneficiario o del capofila. L'affidamento a soggetti terzi deve riguardare prestazioni, servizi o attività determinate, strumentali o funzionali alla realizzazione del progetto, e deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, tracciabilità, proporzionalità e adeguata motivazione della scelta del fornitore o prestatore.

In sede di rendicontazione intermedia e finale devono essere trasmessi almeno:

- atti o documenti che originano l'affidamento;
- contratto, ordine, preventivo accettato, convenzione o documento equivalente;
- documentazione attestante l'esecuzione delle attività affidate;
- documenti di spesa e pagamento;
- ogni elemento necessario a verificare pertinenza, congruità, tracciabilità e coerenza della spesa con il progetto approvato.

7.7. Compensi agli organi sociali e incompatibilità di ruolo

Non sono ammissibili compensi, gettoni, indennità o altri emolumenti comunque denominati corrisposti ai componenti degli organi sociali, amministrativi, di controllo o di rappresentanza degli enti beneficiari, capofila o partner per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla carica ricoperta.

Per le organizzazioni di volontariato resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del Codice del Terzo settore: ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Per gli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, l'eventuale conferimento di incarichi retribuiti a soggetti titolari di cariche sociali è ammissibile esclusivamente se riferito ad attività progettuali effettive, specifiche e ulteriori rispetto alle funzioni proprie della carica, previste nel progetto e nel piano finanziario approvati, coerenti con le competenze professionali del soggetto incaricato e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione regionale.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata prima dell'avvio delle relative attività ed è corredata almeno da: deliberazione dell'organo statutariamente competente, con indicazione dell'oggetto dell'incarico, della durata, del compenso, della motivazione e della coerenza con il progetto; curriculum vitae del soggetto incaricato; dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse e sul rispetto dello statuto, del Codice del Terzo settore e del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Qualora il titolare di carica sociale rivesta anche la qualifica di lavoratore subordinato dell'ente, l'impiego nell'ambito del progetto deve essere preventivamente comunicato all'Amministrazione regionale ed è riconoscibile solo per attività effettivamente svolte, ulteriori rispetto alla carica sociale, documentate e imputate al progetto secondo le regole previste per le spese di personale.

La spesa autorizzata o comunicata ai sensi del presente paragrafo è imputata alla pertinente voce del piano finanziario approvato ed è rendicontata secondo le regole documentali previste per la corrispondente tipologia di rapporto o prestazione: A.2 per il personale dipendente, A.3 per il lavoro autonomo, professionale o specialistico, A.4 per segreteria tecnica, coordinamento operativo, monitoraggio o rendicontazione, nei limiti percentuali previsti dall'Avviso.

In sede di rendicontazione intermedia e finale, il beneficiario o il capofila dichiara l'assenza di incarichi retribuiti a titolari di cariche sociali non previamente autorizzati o comunicati.

Restano ammissibili, ove previsti dal progetto e nei limiti del presente Avviso, i rimborsi di spese vive effettivamente sostenute, documentate e tracciabili, purché strettamente necessarie alla realizzazione delle attività progettuali e non riferite a ordinarie funzioni istituzionali, associative, amministrative o di rappresentanza dell'ente.

7.8. Beni strumentali, attrezzature e materiali (A.7)

Sono ammesse, alla voce A.7, le spese per beni strumentali, attrezzature, materiali di consumo, materiali didattici, informativi o divulgativi di importo unitario non superiore a euro 516,00, purché direttamente imputabili al progetto, coerenti con le attività approvate, necessari alla loro realizzazione e documentati da fatture o documenti equipollenti dai quali risultino l'oggetto della fornitura, le caratteristiche tecniche e i prezzi unitari. Non sono ammissibili acquisti di beni immobili, autoveicoli, beni durevoli di valore unitario superiore a euro 516,00 o spese di investimento.

7.9. Rimborsi spese ai volontari (A.9)

L'attività dei volontari impiegati nel progetto non può essere retribuita in alcun modo. Sono ammessi, alla voce A.9, esclusivamente i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per vitto, viaggio, alloggio e altre spese vive strettamente connesse all'attività progettuale, nei limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente e nel rispetto della normativa vigente. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario. In via residuale, per spese vive di modico importo sostenute dai volontari, possono essere valutati documenti commerciali o ricevute non intestati, quali titoli di viaggio, parcheggi, pedaggi, scontrini o documenti analoghi, esclusivamente se accompagnati da:

- nota spese nominativa sottoscritta dal volontario;
- autorizzazione, incarico o altra documentazione riferita all'attività progettuale;
- indicazione della data, del luogo e della finalità della spesa;
- documentazione del rimborso tracciabile effettuato dall'ente;
- dichiarazione del legale rappresentante sulla pertinenza della spesa rispetto al progetto.

Non sono comunque ammissibili documenti generici privi di elementi minimi di riconducibilità alla missione, all'attività progettuale o al volontario che ha sostenuto la spesa.

7.10. Documentazione generale di spesa e pagamento

Tutte le spese dirette rendicontate devono essere comprovate mediante documentazione amministrativa, contabile e di pagamento idonea a dimostrarne l'effettività, l'inerenza, la tracciabilità e la quietanza. Devono essere prodotti documenti che originano la prestazione, la fornitura o il rapporto giuridico; documenti che descrivono la prestazione o la fornitura; documenti che attestano l'effettivo pagamento (a titolo esemplificativo, bonifico ed estratto conto); documentazione tecnica o amministrativa che dimostri l'effettiva esecuzione dell'attività; dichiarazione sull'assenza di doppio finanziamento e sull'eventuale non recuperabilità dell'IVA.

I documenti di spesa devono essere fiscalmente validi, intestati al soggetto attuatore che sostiene la spesa e riconducibili al progetto finanziato. Ove già comunicato dall'Amministrazione, i documenti devono riportare il CUP, il titolo del progetto, la Linea di finanziamento e il riferimento al presente Avviso. Non sono ammessi pagamenti in contanti o in diversa valuta.

7.11. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili: spese non connesse al progetto o non coerenti con le attività approvate; spese sostenute al di fuori del periodo di eleggibilità; spese già coperte da altri finanziamenti pubblici incompatibili o duplicate; erogazioni liberali, contributi, ammende, sanzioni, interessi passivi, oneri finanziari, perdite su cambio; imposte e tasse recuperabili; spese di rappresentanza, ricevimenti, omaggi, donazioni o liberalità; compensi, gettoni o indennità agli organi sociali; acquisto di beni immobili, autoveicoli e beni di valore unitario superiore a euro 516,00; valorizzazioni meramente figurative diverse da quelle espressamente ammesse; rimborsi forfettari ai volontari; spese prive di adeguata documentazione o non tracciabili; spese che non siano ammesse ai sensi del paragrafo precedente; spese sostenute fuori dal territorio regionale, salvo quelle strettamente funzionali agli obiettivi del progetto e previamente motivate.

§ 8. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI

8.1. Cause di inammissibilità

Sono considerate inammissibili e, come tali, escluse dalla successiva fase di valutazione, le domande che presentano carenze essenziali non sanabili, con particolare riferimento ai casi di seguito indicati:

- a) domanda presentata con modalità diverse da SIPES o oltre il termine perentorio stabilito;
- b) domanda non sottoscritta dal soggetto legittimato o priva di elementi che consentano di ricondurla con certezza al proponente o capofila;
- c) domanda presentata da soggetti diversi da quelli ammessi dal presente Avviso o da soggetti privi dei requisiti soggettivi richiesti alla data prevista;
- d) assenza degli elementi essenziali della proposta progettuale, tali da non consentire l'identificazione della Linea di finanziamento e del progetto;
- e) progetto che non preveda attività riconducibili all'articolo 5 del Codice del Terzo settore oppure che, pur riconducibile ad attività di interesse generale, non presenti un collegamento concreto e motivato con almeno uno degli ambiti prioritari previsti dal presente Avviso.;
- f) superamento del costo complessivo massimo o dei limiti massimi di contributo, nonché mancato rispetto dei requisiti territoriali minimi previsti per la Linea prescelta;
- g) per la Linea B, mancata dimostrazione dell'appartenenza alla rete associativa nazionale o della presenza della rete regionale in almeno quattro province o città metropolitane della Sardegna;
- h) violazione del limite di partecipazione a una sola domanda nell'ambito dell'intera procedura;
- i) ogni altro caso in cui il presente Avviso preveda espressamente l'inammissibilità per carenza essenziale non sanabile.

8.2. Irregolarità non essenziali e soccorso istruttorio

In applicazione dei principi di massima partecipazione, proporzionalità e buon andamento, non costituiscono causa immediata di inammissibilità le carenze, incompletezze o irregolarità meramente formali della domanda o della documentazione allegata che non incidano sulla riconoscibilità della provenienza della domanda, sulla sottoscrizione, sul rispetto del termine di presentazione, sul possesso dei requisiti sostanziali, sul contenuto essenziale della proposta progettuale o sulla par condicio tra i partecipanti.

In tali casi, l'Amministrazione regionale può assegnare al soggetto proponente un termine congruo, comunque non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione o integrazione della documentazione. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o integrare il contenuto sostanziale del progetto, sostituire la proposta presentata, superare il termine perentorio di presentazione della domanda, sanare la mancanza della sottoscrizione o acquisire requisiti non posseduti alla data richiesta.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere, in ogni fase del procedimento, chiarimenti, integrazioni documentali e ogni ulteriore elemento necessario, pertinente e proporzionato ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione, dell'ammissibilità e valutazione della proposta, della concessione del contributo, dell'erogazione delle somme, del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione. Tali richieste non possono essere utilizzate per modificare il contenuto sostanziale della proposta progettuale, alterare la par condicio, sanare requisiti non posseduti nei termini previsti o sostituire elementi essenziali della domanda.

8.3. Esclusione in fase istruttoria o successiva

L'Amministrazione procede all'esclusione della domanda anche successivamente alla sua ammissione alla valutazione, qualora accerti l'insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di partecipazione, la non veridicità delle dichiarazioni rese, la presenza di difformità sostanziali tra quanto dichiarato e quanto accertato o il venir meno delle condizioni minime richieste per la Linea di finanziamento prescelta.

9. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La verifica delle condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione è demandata al Servizio competente della Direzione generale delle Politiche sociali della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Servizio Terzo settore e supporti direzionali procede alla verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda tramite SIPES, della completezza e regolarità della documentazione trasmessa, del possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione, della sussistenza dei requisiti essenziali del progetto e della riconducibilità alla Linea di finanziamento prescelta, nonché dell'assenza delle cause di inammissibilità o esclusione previste dal presente Avviso.

All'esito dell'istruttoria, le domande ammissibili sono trasmesse alla Commissione di valutazione. L'esclusione per una delle cause previste dal presente Avviso è comunicata al soggetto proponente mediante PEC all'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione approva e pubblica l'elenco delle domande ammesse e delle domande escluse, con indicazione sintetica della relativa motivazione.

10. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

10.1. Commissione di valutazione

La valutazione dei progetti è effettuata da una Commissione nominata con provvedimento del Direttore del Servizio Terzo settore e supporti direzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e assenza di conflitti di interesse.

La Commissione valuta separatamente i progetti presentati a valere sulla Linea A e sulla Linea B, tenendo conto delle differenti finalità, dimensioni territoriali e requisiti specifici delle due Linee di finanziamento.

10.2. Criteri di valutazione e punteggi

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun progetto è pari a 50 punti. La valutazione è articolata in dieci criteri, ciascuno con punteggio massimo pari a 5 punti.

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	Qualità tecnica complessiva del progetto	5
2	Coerenza con ambiti prioritari e Agenda 2030	5
3	Analisi del bisogno, destinatari e ricadute territoriali	5
4	Raccordo con il sistema territoriale dei servizi e governance del progetto	5
5	Linea A: ampiezza del partenariato; Linea B: copertura territoriale ulteriore rispetto al minimo richiesto	5
6	Capacità organizzativa, esperienza e radicamento dei soggetti attuatori	5
7	Monitoraggio, indicatori, risultati attesi e sostenibilità	5
8	Cofinanziamento facoltativo	5
9	Innovatività, valore aggiunto e replicabilità delle soluzioni proposte	5

10	Congruietà, proporzionalità e sostenibilità del piano finanziario	5
----	---	---

10.3. Modalità generali di attribuzione dei punteggi

Per i criteri di natura qualitativa, la Commissione attribuisce il punteggio secondo una scala di giudizio graduata: 0 punti in caso di elemento assente, non pertinente o non valutabile; 1 punti in caso di livello insufficiente; 2 punti in caso di livello parziale o debole; 3 punti in caso di livello adeguato; 4 punti in caso di livello buono; 5 punti in caso di livello molto buono o eccellente.

10.4. Modalità specifiche di attribuzione del punteggio

Criterio	Modalità di attribuzione del punteggio
1. Qualità tecnica complessiva del progetto	Valuta chiarezza degli obiettivi, coerenza interna tra bisogni, attività, risultati e cronoprogramma, concretezza delle azioni, fattibilità tecnica e capacità del progetto di produrre risultati verificabili. Scala qualitativa 0-5
2. Coerenza con ambiti prioritari e Agenda 2030	Valuta la riconducibilità del progetto a uno o più ambiti prioritari dell'Avviso, il collegamento tra le attività progettuali proposte e una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore svolte dall'ente, nonché il raccordo con gli obiettivi dell'Agenda 2030 pertinenti.. Scala qualitativa 0-5.
3. Analisi del bisogno, destinatari e ricadute territoriali	Valuta la qualità dell'analisi del contesto, l'identificazione dei destinatari, la pertinenza dei bisogni individuati, la concretezza delle ricadute attese e la capacità del progetto di produrre effetti misurabili nei territori interessati. Scala qualitativa 0-5.
4. Raccordo con il sistema territoriale dei servizi e governance del progetto	Valuta la qualità del raccordo operativo con Ambiti PLUS, Comuni, distretti sociosanitari, scuole, servizi pubblici competenti o altri soggetti territoriali rilevanti; la coerenza con gli interventi già attivi nel territorio; le modalità di individuazione, presa in carico, orientamento o accompagnamento dei destinatari; la chiarezza della governance del progetto, dei flussi informativi e delle responsabilità operative. Sono valutate, ove previste, anche le collaborazioni documentate con soggetti pubblici o privati diversi dai partner, purché effettive, gratuite, coerenti con il progetto e funzionali al rafforzamento del raccordo territoriale o dell'accesso ai destinatari. Scala qualitativa 0 - 5.
5A. Linea A - ampiezza del partenariato	0 punti se proponente singolo; 1 punti se il partenariato coinvolge almeno 2 enti; 2 punti se coinvolge almeno 3 enti; 3 punti se coinvolge almeno 4 enti; 4 punti se coinvolge almeno 5 enti; 5 punti se coinvolge almeno 6 enti.
5B. Linea B - copertura territoriale ulteriore	0 punti se il progetto si limita alle quattro province/città metropolitane minime; 2 punti se prevede attività effettive in cinque province/città metropolitane; 3 punti se prevede attività effettive in sei province/città metropolitane; 4 punti se prevede attività effettive in sette province/città metropolitane; 5 punti se prevede attività effettive in tutte le province/città metropolitane della Sardegna.
6. Capacità organizzativa, esperienza e radicamento	Valuta esperienza pregressa in attività analoghe, competenze professionali e volontarie disponibili, struttura organizzativa, capacità amministrativa e contabile, radicamento territoriale, presenza operativa e affidabilità del soggetto proponente e degli eventuali partner, nonché la capacità di attivare e coordinare, ove pertinenti, collaborazioni funzionali alla realizzazione del progetto. Scala qualitativa 0-5.

7. Monitoraggio, indicatori, risultati attesi e sostenibilità	Valuta qualità del sistema di monitoraggio, pertinenza degli indicatori, misurabilità dei risultati attesi, modalità di raccolta dei dati, gestione degli scostamenti, sostenibilità organizzativa delle attività e capacità di valorizzare gli esiti del progetto anche dopo la conclusione del finanziamento. Scala qualitativa 0 - 5.
8. Cofinanziamento facoltativo	Il cofinanziamento non è requisito di ammissibilità. Il punteggio è attribuito sulla percentuale di cofinanziamento dichiarata rispetto al costo complessivo del progetto: 0 punti se assente; 1 punto da oltre 0% e fino al 5%; 2 punti oltre il 5% e fino al 10%; 3 punti oltre il 10% e fino al 15%; 4 punti oltre il 15% e fino al 20%; 5 punti oltre il 20%. Il cofinanziamento riduce di pari importo il contributo pubblico richiesto e concedibile e non consente di superare il costo complessivo massimo previsto per la Linea di finanziamento.
9. Innovatività, valore aggiunto e replicabilità	Valuta il valore aggiunto rispetto alle attività ordinarie degli enti, l'introduzione di modalità organizzative o operative innovative, l'utilizzo di strumenti o approcci capaci di migliorare la risposta ai bisogni, la trasferibilità delle soluzioni in altri territori e la capacità di generare buone pratiche. Possono essere valorizzate anche le collaborazioni gratuite con soggetti pubblici o privati diversi dai partner, ove contribuiscano in modo concreto all'innovatività, alla qualità, alla sostenibilità o alla replicabilità delle attività progettuali. Scala qualitativa 0-5.
10. Congruità, proporzionalità e sostenibilità del piano finanziario	Valuta coerenza tra piano finanziario e attività previste, congruità dei costi, proporzionalità tra risorse richieste, destinatari, territori e risultati attesi, equilibrio tra spese dirette, costi generali e attività essenziali, assenza di costi non adeguatamente motivati. Scala qualitativa 0-5.

10.5. Soglia minima, verbali e graduatorie distinte

Sono inseriti in graduatoria i progetti che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 30 punti su 50. Il mancato raggiungimento della soglia minima comporta la non finanziabilità del progetto, anche in presenza di risorse disponibili.

I verbali della Commissione devono riportare le modalità di attribuzione dei punteggi. Per ciascuna Linea di finanziamento è formata una distinta graduatoria di merito. Non sono ammesse compensazioni automatiche tra le risorse delle due Linee, salvo espressa disposizione dell'Amministrazione regionale in presenza di economie e nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi di Giunta.

11. ESITI DELLA VALUTAZIONE

All'esito della valutazione, con provvedimento del Direttore del Servizio Terzo settore e supporti direzionali sono approvati gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità, le graduatorie finali relative a ciascuna Linea di finanziamento e l'ammissione al finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Le graduatorie sono formate in ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio, è collocato in posizione prioritaria il progetto che abbia conseguito il maggior punteggio nel criterio n. 5; in caso di ulteriore parità, il progetto con maggiore punteggio nel criterio n. 8. In caso di persistente parità, l'Amministrazione procede mediante sorteggio pubblico, previamente comunicato agli interessati.

Qualora le risorse residue disponibili per la singola Linea di finanziamento non siano sufficienti a finanziare integralmente il progetto collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria, l'Amministrazione regionale può proporre al soggetto proponente o, in caso di partenariato, al capofila, una rimodulazione del progetto e del relativo piano finanziario entro il limite delle risorse residue disponibili.

La rimodulazione è ammessa esclusivamente a condizione che non siano alterati la finalità generale del progetto, gli obiettivi essenziali, gli ambiti prioritari di riferimento, i destinatari, la dimensione territoriale minima richiesta per la Linea di finanziamento, gli elementi che hanno determinato l'ammissibilità della domanda e gli elementi qualificanti valutati dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il soggetto proponente o capofila deve trasmettere, entro il termine assegnato dall'Amministrazione, la scheda progettuale, il cronoprogramma e il piano finanziario rimodulati. La Commissione, o il Servizio competente ove la rimodulazione non incida su profili valutativi, verifica la coerenza della proposta rimodulata con il progetto originariamente approvato e con il punteggio conseguito.

In caso di mancata accettazione della rimodulazione, mancata trasmissione della documentazione richiesta nel termine assegnato, oppure esito negativo della verifica di coerenza, il progetto non è finanziato e l'Amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria, applicando la medesima disciplina ai progetti successivi, ove compatibile con le risorse residue disponibili.

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione dedicata al presente Avviso, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati.

12. CONVENZIONE REGOLATIVA DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

All'esito dell'approvazione delle graduatorie e delle verifiche previste dal presente Avviso, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di concessione del contributo in favore dei soggetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Linea di finanziamento.

L'attuazione del progetto finanziato è disciplinata da apposita convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e il beneficiario. In caso di partenariato, la convenzione è stipulata esclusivamente con il soggetto capofila, che agisce in nome e per conto dei partner secondo quanto previsto dalle dichiarazioni rese, dall'accordo di partenariato e dal presente Avviso.

La convenzione disciplina, in particolare, gli obblighi del beneficiario o del capofila, le modalità di avvio e realizzazione del progetto, il cronoprogramma, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e rendicontazione, le ipotesi e le modalità di variazione del progetto, i casi di riduzione, risoluzione della convenzione, revoca o recupero del contributo, gli obblighi connessi al CUP, le clausole di legalità, correttezza, tracciabilità e prevenzione dei conflitti di interesse e ogni altro elemento necessario alla corretta attuazione del finanziamento.

Entro il termine indicato dall'Amministrazione, il beneficiario o il capofila deve trasmettere la documentazione richiesta ai fini della stipula della convenzione. In caso di partenariato costituendo, entro il medesimo termine deve essere trasmesso l'atto di formalizzazione del partenariato, con i contenuti minimi previsti dal paragrafo 5.4 e nella forma richiesta dal presente Avviso, se non già prodotto in precedenza. La mancata trasmissione della documentazione richiesta o la mancata stipula della convenzione nel termine assegnato comportano la decadenza dal contributo.

Per ciascun progetto ammesso a finanziamento, l'Amministrazione regionale provvede all'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP), di regola prima dell'adozione del provvedimento di concessione o comunque prima della stipula della convenzione. Il CUP è riferito all'intero progetto finanziato, comprensivo delle attività

realizzate dagli eventuali partner, ed è comunicato al beneficiario o, in caso di partenariato, al capofila. Il beneficiario, il capofila e gli eventuali partner sono tenuti a riportare il CUP, secondo le indicazioni dell'Amministrazione regionale, nei documenti amministrativi, contabili e di pagamento, nei giustificativi di spesa, nelle richieste di erogazione, nella rendicontazione e nei materiali di pubblicità e comunicazione riferiti al progetto. Per i documenti emessi prima della comunicazione del CUP, deve essere comunque assicurata la riconducibilità della spesa al progetto finanziato.

13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il contributo è erogato esclusivamente al beneficiario o, in caso di partenariato, al soggetto capofila. I rapporti finanziari tra capofila e partner sono regolati dall'accordo di partenariato e non determinano rapporti obbligatori diretti tra l'Amministrazione regionale e i partner.

Il contributo è erogato secondo una o più delle seguenti modalità, sulla base di quanto richiesto dal beneficiario o dal capofila e previsto nella convenzione: anticipazione, pagamenti intermedi a rimborso sulla base di stati di avanzamento del progetto adeguatamente documentati, saldo finale a conclusione del progetto e a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale.

Ai fini della concessione del contributo e dell'assunzione dell'impegno contabile, nonché ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, dei pagamenti intermedi e del saldo, il beneficiario o, in caso di partenariato, il capofila deve trasmettere, secondo la modulistica e le modalità indicate dall'Amministrazione regionale, le dichiarazioni sostitutive relative: a) all'assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d'acconto del 4 per cento di cui all'articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; b) all'assenza di doppio finanziamento delle medesime spese o attività mediante altri contributi pubblici incompatibili; c) all'assenza di posizioni debitorie rilevanti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 5/2016, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 16/2021, ovvero all'indicazione delle eventuali posizioni debitorie esistenti; d) alla regolarità contributiva o alla non soggezione agli obblighi contributivi, ove pertinente; e) alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente e dei soggetti delegati a operare. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono rese, per la fase di domanda, mediante i modelli unici TS01 e TS02. Eventuali conferme o aggiornamenti delle medesime dichiarazioni potranno essere richiesti dall'Amministrazione prima della concessione, dell'impegno contabile, della liquidazione o della rendicontazione.

L'eventuale cofinanziamento dichiarato e approvato concorre alla copertura del costo complessivo del progetto e non costituisce una voce autonoma di spesa. Esso deve essere realizzato mediante spese ammissibili, effettivamente sostenute, documentate, tracciabili e coerenti con il progetto approvato, secondo le medesime regole previste per le spese imputate al contributo pubblico.

Il beneficiario o il capofila può richiedere un'anticipazione fino al 90 per cento dell'importo del contributo pubblico concesso, al netto dell'eventuale cofinanziamento dichiarato. Resta ferma la possibilità, per il beneficiario o il capofila che non richieda alcuna anticipazione, di presentare direttamente una o più richieste di pagamento a rimborso sulla base di stati di avanzamento del progetto adeguatamente documentati.

L'importo complessivamente erogato in via anticipata e/o intermedia non può in ogni caso superare il 90 per cento del contributo pubblico concesso. La restante quota del contributo pubblico è erogata a saldo, a conclusione del progetto, a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale.

13.1. Anticipazione

L'anticipazione è erogata su richiesta del beneficiario o del capofila, previa stipula della convenzione e presentazione di idonea garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dal paragrafo 14. L'anticipazione è calcolata sull'importo del contributo pubblico concesso, già determinato al netto dell'eventuale cofinanziamento dichiarato, e non può essere calcolata sul costo complessivo del progetto.

In sede di domanda, mediante il modello TS01, il proponente o, in caso di partenariato, il capofila dichiara se intende richiedere l'anticipazione del contributo pubblico e in quale misura. In caso di ammissione al finanziamento, l'Amministrazione regionale può richiedere al beneficiario o al capofila, prima della stipula della convenzione e dell'assunzione dell'impegno contabile, la conferma della volontà di avvalersi o meno dell'anticipazione, ai fini della corretta programmazione contabile, dell'imputazione della spesa e della definizione delle modalità di erogazione da riportare nella convenzione.

13.2. Pagamenti intermedi a rimborso

Il beneficiario o il capofila può presentare una o più richieste di pagamento intermedio a rimborso. Le richieste devono essere riferite a stati di avanzamento effettivi, verificabili e coerenti con il cronoprogramma approvato, sotto il profilo fisico, procedurale e finanziario. Non sono ammissibili richieste di erogazione intermedia fondate esclusivamente su esigenze di cassa e non correlate a un corrispondente stato di avanzamento debitamente documentato.

Qualora il progetto preveda cofinanziamento, per ciascun rendiconto intermedio il beneficiario o il capofila deve dare evidenza, in forma cumulativa, del costo complessivo delle spese ammissibili sostenute, della quota coperta dal contributo pubblico e della quota coperta dal cofinanziamento. L'importo del contributo pubblico liquidabile è determinato sulla base delle spese ammissibili riconosciute e non può superare la quota di contributo pubblico spettante in rapporto al costo complessivo approvato del progetto, al netto delle somme già erogate.

13.3. Saldo finale

Il saldo finale è erogato a conclusione del progetto, a seguito della presentazione della rendicontazione finale e della verifica positiva della regolare attuazione delle attività, della coerenza della spesa sostenuta e del rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso, dalla convenzione e dal provvedimento di concessione. In presenza di cofinanziamento, l'erogazione del saldo è subordinata alla rendicontazione dell'intero costo complessivo del progetto approvato, comprensivo della quota coperta dal contributo pubblico e della quota coperta dal cofinanziamento.

13.4. Rideterminazione del contributo

L'Amministrazione regionale provvede alla rideterminazione del contributo concesso qualora risultino spese non ammissibili o non riconoscibili, una parziale realizzazione del progetto, uno scostamento sostanziale non previamente autorizzato o il mancato raggiungimento di risultati intermedi o finali rilevanti. Resta fermo che il contributo pubblico concesso è determinato al netto dell'eventuale cofinanziamento dichiarato. Qualora, in sede di rendicontazione intermedia o finale, il cofinanziamento dichiarato e valorizzato ai fini del punteggio non risulti integralmente realizzato o documentato, l'Amministrazione procede alla revoca totale, alla risoluzione della convenzione e al recupero delle somme eventualmente erogate..

14. FIDEIUSSIONE

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria, bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario abilitato, a garanzia dell'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali dovuti per il periodo di durata della garanzia, secondo lo schema eventualmente predisposto dall'Amministrazione regionale.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata da banche censite negli Albi ed Elenchi di vigilanza pubblicati dalla Banca d'Italia, da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e abilitate a operare in Italia, oppure da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385/1993, abilitati al rilascio di garanzie secondo la normativa vigente.

Il soggetto garante non deve risultare inibito all'esercizio della propria attività sul territorio nazionale dalle competenti autorità, non deve essere censito in liste di anomalia tenute dalla Banca d'Italia o da altre autorità competenti e non deve essere iscritto nella black list della Regione Sardegna relativa ai soggetti prestatori di garanzie in via professionale.

La garanzia deve essere intestata alla Regione Autonoma della Sardegna, riferita espressamente al progetto finanziato, alla Linea di finanziamento, al provvedimento di concessione e al CUP ove già comunicato; deve prevedere il pagamento a prima e semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale entro 15 giorni lavorativi; deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 del codice civile o comunque l'impegno alla permanenza dell'efficacia fino allo svincolo espresso da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare l'autenticità della garanzia presso il soggetto garante. In caso di irregolarità, inidoneità o inefficacia della garanzia, l'anticipazione non è erogata ovvero, se già erogata, il beneficiario è tenuto a produrre una nuova garanzia idonea nel termine assegnato.

15. AVVIO DELLE ATTIVITÀ

Le attività progettuali devono essere avviate entro 30 giorni dalla comunicazione della registrazione dell'impegno di spesa, salvo differimento previamente autorizzato dall'Amministrazione regionale sulla base di motivata richiesta del beneficiario o, in caso di partenariato, del capofila.

L'avvio delle attività deve essere comunicato all'Amministrazione regionale tramite PEC.

La data di avvio comunicata costituisce il termine iniziale di decorrenza della durata del progetto e del periodo di ammissibilità delle spese.

Le spese sostenute prima della data di avvio del progetto non sono ammissibili, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente Avviso.

Il mancato avvio delle attività nel termine previsto, in assenza di autorizzazione al differimento o di giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione regionale, comporta la decadenza dal finanziamento o la revoca del contributo eventualmente concesso.

16. VARIAZIONI PROGETTUALI E FINANZIARIE

Eventuali variazioni del progetto o del piano finanziario non possono alterare le finalità, gli obiettivi essenziali, i destinatari, la dimensione territoriale minima, il partenariato rilevante ai fini dell'ammissibilità e del punteggio, il

cofinanziamento dichiarato e valorizzato ai fini della valutazione, né determinare il superamento dei limiti percentuali previsti dal presente Avviso.

I limiti percentuali previsti per le singole voci di spesa costituiscono limiti massimi inderogabili. Non sono ammesse variazioni, rimodulazioni o compensazioni tra voci di spesa che determinino il superamento di tali limiti. Qualora, in sede di rendicontazione intermedia o finale, risulti il superamento delle percentuali massime rispetto al costo totale ammissibile riconosciuto, le quote eccedenti non sono riconosciute come spese ammissibili e il contributo è conseguentemente rideterminato.

Sono consentite, senza preventiva autorizzazione, le variazioni compensative tra diverse voci di spesa della macro-voce delle spese dirette, purché non superino il 20 per cento dell'importo originariamente approvato per la voce interessata e non incidano sugli elementi essenziali del progetto. Tali variazioni devono essere descritte e motivate nella relazione intermedia o finale.

Richiedono preventiva autorizzazione dell'Amministrazione le variazioni che incidono sulle attività principali o sui risultati attesi, le variazioni del partenariato o del soggetto capofila, le proroghe dei termini di realizzazione, le variazioni economiche superiori al 20 per cento.

La sostituzione del capofila è ammessa solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale e a condizione che il nuovo capofila sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso, assuma gli obblighi derivanti dalla convenzione e garantisca la continuità amministrativa, finanziaria e attuativa del progetto.

Il mancato o parziale apporto del cofinanziamento dichiarato e valorizzato ai fini del punteggio, nonché le variazioni non autorizzate degli elementi progettuali che abbiano inciso sull'attribuzione del punteggio, costituiscono inadempimento rilevante. L'Amministrazione può disporre la risoluzione della convenzione, la revoca totale o parziale del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate.

17. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ

I beneficiari sono tenuti a dare adeguata evidenza al sostegno finanziario della Regione Autonoma della Sardegna e, per i progetti finanziati sulla Linea A, anche all'origine statale delle risorse. A tal fine, devono utilizzare, ove richiesto, i loghi, le diciture e gli altri elementi identificativi indicati dall'Amministrazione regionale e riportare il riferimento al finanziamento ricevuto nei materiali informativi, divulgativi, promozionali e nelle comunicazioni pubbliche relative al progetto.

Sul sito web del beneficiario o su analogo portale digitale liberamente accessibile devono essere pubblicati, contestualmente all'avvio delle attività e comunque nei termini indicati dall'Amministrazione, una scheda sintetica del progetto, l'indicazione della Linea di finanziamento, l'importo del contributo concesso, il CUP ove comunicato e gli aggiornamenti essenziali sull'attuazione del progetto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Restano fermi gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e ss.mm.ii.

18. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE INIZIATIVE E DEI PROGETTI FINANZIATI

I progetti ammessi a finanziamento sono oggetto di monitoraggio intermedio e finale. Le attività di monitoraggio e controllo sono finalizzate a verificare la corretta attuazione delle attività approvate, il rispetto del cronoprogramma, il raggiungimento dei risultati attesi, la regolarità procedurale, amministrativa, contabile e

finanziaria, l'effettività e l'ammissibilità delle spese sostenute e il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso, dalla convenzione e dalla normativa vigente.

Il beneficiario o, in caso di partenariato, il capofila è tenuto a fornire all'Amministrazione regionale tutti i dati, le informazioni e i documenti necessari al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario del progetto. Il capofila raccoglie dai partner i dati e la documentazione necessari e li trasmette all'Amministrazione in forma unitaria.

Per i progetti finanziati sulla Linea A, il beneficiario o il capofila è tenuto a fornire tempestivamente tutti i dati e le informazioni richiesti dall'Amministrazione regionale necessari alla predisposizione dei report di monitoraggio e rendicontazione che la Regione è tenuta a trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'Accordo di programma e delle relative linee guida attuative.

Il beneficiario o il capofila è tenuto a compilare le matrici, i report, le relazioni intermedie e finali e gli ulteriori prospetti richiesti dall'Amministrazione, anche al fine di garantire l'acquisizione delle informazioni necessarie al monitoraggio ministeriale, con particolare riferimento a attività realizzate, destinatari, territori, indicatori, valori attesi e conseguiti, fonti di verifica, avanzamento fisico, procedurale e finanziario, criticità e scostamenti.

Le verifiche amministrative sono effettuate prima dell'erogazione dell'eventuale anticipazione, in occasione delle richieste di pagamento intermedio a rimborso, in sede di esame della rendicontazione finale e in ogni altro momento in cui l'Amministrazione lo ritenga necessario. L'Amministrazione può effettuare verifiche in loco presso la sede del beneficiario, del capofila o dei partner, presso le sedi operative del progetto o nei luoghi di svolgimento delle attività, anche senza preavviso.

L'Amministrazione regionale si riserva di adottare, con successivi atti o comunicazioni operative, linee guida, modelli, schemi di relazione, prospetti di rendicontazione e istruzioni tecniche per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo dei progetti finanziati. Tali disposizioni non possono modificare i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione, i massimali di spesa e le condizioni essenziali stabilite dall'Avviso, ma ne disciplinano le modalità applicative e documentali.

Il beneficiario o, in caso di partenariato, il capofila è tenuto a conservare presso la propria sede legale o operativa e a mettere a disposizione dell'Amministrazione, su richiesta, il progetto approvato, la convenzione, gli atti di partenariato, le dichiarazioni di collaborazione, il cronoprogramma, le relazioni intermedie e finali, il rendiconto finanziario, gli elenchi analitici delle spese, i giustificativi di spesa e pagamento, i contratti, gli incarichi, gli ordini di servizio, i timesheet, i registri attività, la documentazione relativa ai volontari, agli affidamenti, ai beni acquistati, all'eventuale cofinanziamento dichiarato, alla pubblicità e ogni altro documento utile a comprovare l'effettiva attuazione delle attività e il corretto utilizzo del contributo.

19. IRREGOLARITÀ NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E SANZIONI

L'Amministrazione regionale procede al riconoscimento delle sole spese ammissibili, effettive, pertinenti, congrue, tracciabili e coerenti con il progetto approvato. Le irregolarità riscontrate sono valutate secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, tenendo conto della natura e gravità della violazione, della sua incidenza sull'attuazione del progetto, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sul conseguimento dei risultati attesi.

Non sono riconosciute e non sono rimborsabili le spese non ammissibili, non coerenti con il progetto approvato, non adeguatamente documentate o non tracciabili, non effettivamente sostenute dai soggetti legittimati, riferite ad attività non realizzate o non comprovate, sostenute in violazione dei limiti e delle condizioni previsti dal presente Avviso o oggetto di doppio finanziamento o cumulo incompatibile.

In caso di partenariato, le irregolarità, omissioni o inadempienze riferibili ai partner rilevano nei confronti del progetto nel suo complesso e sono contestate al capofila, quale unico referente dell'Amministrazione regionale, ferma restando la responsabilità interna dei partner nei confronti del capofila secondo quanto previsto dall'accordo di partenariato.

Si procede alla decadenza dal contributo nei casi di mancata stipula della convenzione nel termine assegnato, mancata trasmissione della documentazione richiesta ai fini dell'efficacia della concessione o dell'avvio del progetto, mancato avvio del progetto entro il termine previsto, rinuncia espressa al contributo o perdita dei requisiti soggettivi prima dell'avvio effettivo del progetto o prima dell'erogazione del contributo.

L'Amministrazione procede alla riduzione del contributo qualora risulti una parziale realizzazione del progetto, la presenza di spese non ammissibili o non riconoscibili, il mancato raggiungimento totale o parziale di risultati, output o attività significative, ovvero scostamenti rispetto al progetto approvato non tali da determinare revoca totale.

L'Amministrazione dispone la revoca totale o parziale del contributo e, nei casi previsti dalla convenzione, la risoluzione del rapporto convenzionale nei casi di particolare gravità, tra cui: insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti; dichiarazioni non veritiere; mancata realizzazione o interruzione non autorizzata del progetto; modifica sostanziale non autorizzata; mancato o parziale apporto del cofinanziamento; grave inadempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione; gravi irregolarità contabili; utilizzo del contributo per finalità diverse; violazione del divieto di doppio finanziamento; mancato rispetto degli obblighi assicurativi dei volontari.

In presenza di elementi di criticità, irregolarità o inadempimenti suscettibili di incidere sulla legittimità dell'erogazione o sul corretto utilizzo delle risorse, l'Amministrazione può disporre, in via cautelativa, la sospensione totale o parziale delle erogazioni fino alla definizione degli accertamenti o alla regolarizzazione della posizione del beneficiario o del capofila.

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DATI

20.1. Responsabile del procedimento

Ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il direttore del Servizio Terzo settore e supporti direzionali della Direzione generale delle Politiche sociali della Regione Autonoma della Sardegna.

20.2. Ufficio competente e comunicazioni

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente Avviso gli interessati possono rivolgersi al Servizio competente, ai seguenti recapiti: PEC san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it. Tutte le comunicazioni relative al presente Avviso tra l'Amministrazione regionale e i soggetti partecipanti avvengono tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione.

20.3. Pubblicazione degli atti, accesso e trasparenza

Il presente Avviso, gli allegati, gli eventuali chiarimenti, i provvedimenti di ammissione ed esclusione, le graduatorie e gli altri atti rilevanti della procedura sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione dedicata al procedimento, fatti salvi i limiti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla normativa vigente.



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Assessoradu de s'Igiene e Sanidade e de s'Assistentia Sotziale
Asseassorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale

20.4. Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti dai soggetti partecipanti in occasione della presentazione della domanda e nel corso dell'attuazione del procedimento sono trattati dalla Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente Avviso, all'istruttoria delle domande, alla concessione ed erogazione dei contributi, ai controlli, al monitoraggio, alla rendicontazione, nonché agli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.

21. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni attuative pertinenti, le disposizioni regionali pertinenti, nonché, per quanto compatibili, le norme del codice civile.

L'Amministrazione regionale si riserva di adottare chiarimenti, indicazioni operative, modulistica integrativa, linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione e disposizioni attuative necessarie alla corretta gestione della procedura e all'attuazione dei progetti finanziati, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e imparzialità.